



COMMISSIONE EUROPEA

DG Concorrenza

Direttore generale

Bruxelles, **19. 08. 2008**
COMP/C-2/BJM/cf D(2008) 57B/2008/1834

ANAC
Associazione Nazionale
Autori Cinematografici

via email:
a.anac@virgilio.it

Oggetto: Vostra lettera del 10 luglio 2008 indirizzata al signor José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea. Caso COMP/C2/38.698 – CISAC.

Gentili Signori,

Vi ringrazio per la lettera in oggetto all'indirizzo del Presidente Barroso, il quale mi ha pregato di rispondervi. Esprimate grande preoccupazione per l'eventuale decisione della Commissione europea nel caso in oggetto. A vostro avviso, tale decisione destabilizzerebbe il mercato europeo dei diritti d'autore, generando una situazione di forte incertezza giuridica e confusione, senza alcun reale vantaggio per i consumatori.

La Commissione ha effettivamente adottato il 16 luglio 2008 una decisione nel caso CISAC. Tuttavia, tengo a rassicurarvi su tutte le questioni da voi sollevate.

La decisione proibisce le pratiche anticompetitive delle società di gestione collettiva limitative della capacità di offrire i loro servizi agli autori ed agli utilizzatori commerciali al di fuori del proprio territorio nazionale. L'eliminazione delle restrizioni consentirà agli autori di scegliere la società di gestione collettiva che gestirà i loro diritti ed agli utilizzatori di ottenere più facilmente le licenze di sfruttamento in diversi paesi, a partire da un'unica società di loro scelta.

La decisione non mette in discussione il sistema di rappresentanza bilaterale tra le società di gestione collettiva né costringe o induce i titolari dei diritti a recedere dagli accordi bilaterali. Essa incoraggia le società di gestione collettiva ad adattare il sistema di rappresentanza bilaterale alle nuove forme di sfruttamento quale Internet a beneficio degli autori, delle società di gestione collettiva e degli utenti commerciali, disincentivando forme di licenza diretta del repertorio da paesi terzi.


Vi posso garantire che la Commissione non intende ridurre gli introiti degli aventi diritto derivanti dal diritto d'autore. La decisione della Commissione comporta che vi sia concorrenza non sulle royalty da corrispondere agli autori, bensì sulla qualità del servizio offerto dalle società di gestione collettiva e sui costi amministrativi da esse sostenuti.

Tale concorrenza incentiverà le società di gestione collettiva a migliorare la loro efficienza ed a tagliare le loro spese amministrative generali, determinando un aumento delle royalty disponibili ai fini della loro corresponsione agli autori.

Vorrei anche sottolineare che la decisione non mette in discussione la diversità culturale nel settore musicale, sia in termini di introiti a favore degli autori che in termini d'impatto sui repertori locali, in particolare nei piccoli paesi. Questi ultimi, in particolare, non saranno indeboliti poiché la decisione non proibisce il sistema di rappresentanza reciproca in sé, né la possibilità per le società di gestione collettiva di introdurre nei loro contratti di rappresentanza una certa delimitazione territoriale a determinate condizioni. Essa proibisce soltanto il coordinamento risultante in una sistematica delimitazione territoriale su base territoriale nazionale. La decisione non incentiva pertanto le società di gestione collettiva ad abbandonare il sistema di rappresentanza reciproca.

Vorrei infine ricordare che la Commissione non è stata in grado di perseguire una soluzione concertata dal momento che ciò non avrebbe consentito di affrontare i dubbi espressi durante il "market test".

Spero che troverete utili i chiarimenti di cui sopra e vi porgo i miei più cordiali saluti.

p.o. 
Philip Lowe